



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

[ID_VIP: 2707] Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di gestione terre e rocce da scavo.

Provvedimento direttoriale di esclusione dalla procedura di VIA prot. prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014

Procedimento

Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 1 relativa ai monitoraggi eseguiti nel periodo novembre 2017 - ottobre 2018

ID Fascicolo

4470

Proponente

Eni S.p.A.

Elenco allegati

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2948 del 22 febbraio 2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 28/03/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 28/03/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 28/03/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento direttoriale prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014 con cui è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto “*Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di gestione terre e rocce da scavo*” presentato dalla società Eni S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 1 del citato provvedimento direttoriale, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che recita:

“Il progetto esecutivo del Progetto Tempa Rossa dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere. Il PMA, dovrà essere concordato e approvato da ARPA Puglia, con cui si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.

La società proponente dovrà inviare al MATTM il PMA approvato da ARPA Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d’opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 223 del 10 maggio 2018 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla sopra detta prescrizione n. 1 relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale, concordato e approvato da ARPA Puglia, e ai monitoraggi ambientali eseguiti nei periodi novembre 2015 - ottobre 2016 e novembre 2016 - ottobre 2017;

VISTA la nota prot. RAFTA/DIR/MV-011 del 18 gennaio 2019, acquisita al prot. 1847/DVA del 28 gennaio 2019, con cui la Società ha trasmesso il report annuale relativo ai monitoraggi eseguiti nel periodo novembre 2017 – ottobre 2018, ai fini dell’ottemperanza alla sopra detta prescrizione n. 1;

VISTA la nota prot. 3044/DVA del 7 febbraio 2019 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, informando al riguardo ARPA Puglia in qualità di ente coinvolto nella verifica di ottemperanza di cui trattasi;

ACQUISITO il parere n. 2948 del 22 febbraio 2019, costituito da 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione di cui trattasi, fornendo nel contempo specifiche raccomandazioni;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte di ARPA Puglia;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione n. 1 del provvedimento direttoriale prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014, relativamente ai monitoraggi ambientali eseguiti nel periodo novembre 2017 - ottobre 2018.

Dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni contenute nelle premesse del parere n. 2948 del 22 febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- 1) in esito ai monitoraggi eseguiti sulla falda superficiale, durante le attività di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie per l'adeguata protezione dei lavoratori;
- 2) nei futuri report annuali, dovranno essere riportati gli esiti dei monitoraggi della qualità dell'aria in corrispondenza delle aree limitrofe ai cantieri di scavo anche in forma sintetica in modo che siano evidenziate eventuali situazioni di criticità;
- 3) in esito ai monitoraggi eseguiti sulla qualità dell'aria in prossimità delle aree di scavo e del deposito intermedio, i lavoratori del cantiere nonché tutti coloro che si trovano nelle vicinanze del cantiere, devono indossare adeguati dispositivi di protezione al fine di minimizzare l'esposizione ai contaminanti;
- 4) dovranno essere valutate con la Regione Puglia, con il supporto di ARPA Puglia, modalità tecnico-gestionali atte a ridurre le emissioni odorigene, come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 32 "Disciplina in materia di emissioni odorigene";
- 5) nei futuri report annuali, dovranno essere riportati gli esiti dei monitoraggi della colonna d'acqua anche in forma sintetica in modo da poterli confrontare con gli esiti dei monitoraggi *ante-operam*;
- 6) dovrà essere effettuato un monitoraggio *ante-operam* dei sedimenti marini e del bioaccumulo nei mitili, a lavori di dragaggio conclusi;
- 7) al fine di consentire una tempestiva valutazione degli esiti dei monitoraggi, gli stessi dovranno essere inviati alle autorità competenti tempestivamente e, almeno, con cadenza annuale;
- 8) nella stesura dei futuri report annuali nonché nella realizzazione delle future campagne di monitoraggio è necessario tenere in considerazione le valutazioni del citato parere n. 2948 del 22 febbraio 2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)